

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA 2014/49/UE  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 APRILE 2014 RELATIVA AI SISTEMI  
DI GARANZIA DEI DEPOSITI**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**I. PREMESSA**

Lo schema di decreto legislativo è volto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/49/UE (c.d. *Deposit Guarantee Schemes Directive* – di seguito, per brevità, 'Direttiva' o 'DGSD') che istituisce un quadro normativo armonizzato a livello dell'Unione Europea in materia di sistemi di garanzia dei depositi. Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega contenuta nell'articolo 7 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014, di seguito anche "LDE 2014").

La direttiva 2014/49/UE sostituisce la direttiva 94/19/CE e fa parte di un pacchetto normativo in materia di gestione delle crisi bancarie, che include anche la direttiva 2014/59/UE (c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive* – BRRD), in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, e il Regolamento (UE) n. 806/2014 (c.d. Regolamento SRM), che istituisce il Meccanismo di Risoluzione Unico per i paesi dell'Eurozona.

Allo stato, gli schemi dei decreti legislativi di recepimento della BRRD, approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 settembre u.s., sono all'esame delle Camere per il parere delle Commissioni competenti. Il Regolamento SRM sarà direttamente applicabile nel nostro ordinamento dal 1° gennaio 2016.

Il termine per il recepimento della DGSD è scaduto il 3 luglio 2015; per talune norme di carattere particolarmente tecnico, il termine ultimo per l'attuazione è stabilito invece al 31 maggio 2016. La Commissione ha avviato la procedura di infrazione per la mancata trasposizione della direttiva, con lettera di messa in mora del 28 settembre 2015.

Lo schema di decreto legislativo, in linea con la DGSD, ha come finalità quella di assicurare un livello elevato di protezione dei depositanti. I sistemi di garanzia dei depositi costituiscono, infatti, un importante strumento per la gestione delle crisi bancarie: essi effettuano interventi volti sia ad attutire l'impatto di una crisi, rimborsando i depositanti fino a un certo massimale in caso di liquidazione atomistica dell'intermediario, sia a prevenire l'insorgere della stessa, fornendo sostegno alla banca in difficoltà. Allo stato, i sistemi di garanzia italiani sono costituiti in forma di consorzi; ai sensi del TUB, le banche vi devono necessariamente aderire pena la perdita dell'autorizzazione all'attività bancaria.

Allo stesso tempo, lo schema di decreto è volto a promuovere condizioni eque di concorrenza tra le banche ed evitare forme di arbitraggio regolamentare all'interno dell'Unione Europea. Nella recente crisi finanziaria, infatti, i differenti livelli di copertura dei depositi presenti negli Stati membri hanno favorito il trasferimento di denaro verso banche di Stati che presentavano maggiori garanzie dei depositi, determinando distorsioni della concorrenza nel mercato interno. Il nuovo regime armonizzato impone agli Stati membri lo stesso livello di copertura dei depositi per tutti i sistemi di garanzia, indipendentemente da dove siano situati i depositi all'interno dell'Unione Europea. Esso, inoltre, statuisce i mezzi finanziari minimi di cui i sistemi di garanzia nazionale devono disporre, individua in modo puntuale le modalità di intervento di questi ultimi, armonizza le modalità di rimborso dei depositanti in caso di insolvenza della banca.

## 2. L'ARTICOLATO

Lo schema di decreto legislativo modifica la disciplina nazionale in materia di sistemi di garanzia dei depositanti (contenuta nella Sezione IV del Titolo IV del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – Testo Unico Bancario o TUB) e il decreto legislativo di recepimento della BRRD.

### Articolo 1 - Le modifiche al Testo unico Bancario

Con riferimento al Testo Unico bancario si segnalano i seguenti profili.

#### (a) Dotazione finanziaria (articolo 96.1 TUB) e finanziamento dei sistemi di garanzia (articolo 96.2 TUB)

L'articolo 96.1, TUB, contiene la disciplina sulla dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia. In particolare, esso: stabilisce che i sistemi di garanzia si dotino, entro luglio 2024, di risorse finanziarie pari ad almeno lo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti.

In attuazione dell'articolo 10, comma 6, DGSD, è prevista la facoltà di stabilire, al ricorrere di determinate condizioni <sup>(1)</sup>, una dotazione inferiore a tale importo, purché comunque non inferiore allo 0.5 per cento dei depositi protetti delle banche aderenti; prevede le modalità e i termini per il ripristino della dotazione finanziaria a seguito del suo utilizzo nell'ambito di uno o più interventi effettuati dal sistema di garanzia dei depositanti. Si ricorda sul punto che la riduzione del livello obiettivo è sottoposto all'approvazione della Commissione europea la quale, allo stato, sta elaborando i criteri sulla base dei quali valutare le eventuali richieste degli Stati membri.

L'articolo 96.2, TUB, disciplina le modalità con cui – in conformità alla Direttiva – dovrà essere costituita la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia e il passaggio al sistema di contribuzioni *ex ante*: a tal fine, esso prevede il versamento dei contributi ordinari su base annuale da parte delle banche aderenti a un sistema di garanzia, nonché la possibilità che tali contributi assumano in misura parziale la forma di impegni di pagamento <sup>(2)</sup>; definisce i parametri per la determinazione dei contributi dovuti; disciplina il versamento dei contributi straordinari e le ipotesi in cui il pagamento degli stessi può essere differito; richiede che le risorse dei sistemi di garanzia siano investite in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.

---

<sup>(1)</sup> L'articolo 96.1 TUB rimette al Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e previa approvazione della Commissione europea, la decisione di consentire a un sistema di garanzia di detenere una dotazione finanziaria inferiore allo 0,8 per cento dei depositi protetti delle banche aderenti. La decisione è subordinata, in conformità all'articolo 10, par. 6, DGSD, al verificarsi delle seguenti condizioni: (i) è improbabile che una quota rilevante delle risorse del sistema venga utilizzata per misure diverse dal finanziamento della risoluzione e di forme di intervento alternative al rimborso dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa e (ii) il settore bancario in cui operano le banche aderenti al sistema è concentrato in modo tale che una grande quantità di attività è detenuta da un piccolo numero di intermediari che verrebbero probabilmente sottoposti a risoluzione.

<sup>(2)</sup> Tale possibilità, in conformità con l'articolo 10, par. 3, DGSD, è subordinata alla condizione che (i) ciò sia autorizzato dal sistema di garanzia e che (ii) gli impegni di pagamento non superino il 30 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del sistema di garanzia. L'EBA, come previsto dall'articolo 10, par. 3, DGSD ha emanato in data 28 maggio 2015 delle linee guida sugli impegni di pagamento.

Si specifica che, in considerazione dell'articolo 7, comma 1, lett. e), numero 2, LDE 2014, si è previsto che il sistema di garanzia possa tenere conto, nella determinazione dei contributi, della eventuale partecipazione delle banche aderenti a uno schema di protezione istituzionale.

*(b) I depositi protetti dai sistemi di garanzia (articolo 96-bis.1 TUB)*

L'articolo 96bis.1, TUB, individua i depositi che beneficiano della protezione dei sistemi di garanzia<sup>3</sup> e quelli non ammissibili al rimborso<sup>4</sup> e stabilisce in 100.000 euro l'ammontare massimo del rimborso. Il limite di 100.000 euro non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da: operazioni relative a trasferimento o costituzione di diritti reali su unità immobiliare adibite ad abitazione; divorzio, pensionamento, scioglimento rapporto di lavoro, invalidità o morte; pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o indennizzi per danni derivanti da fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o ingiusta detenzione (cfr articolo 6, par. 2, DGSD).

Lo stesso articolo indica i criteri di cui avvalersi ai fini del calcolo dell'ammontare rimborsabile in talune ipotesi. In particolare, nel caso di conti su cui sono depositate somme su cui più soggetti hanno pieno diritto, il calcolo dell'ammontare rimborsabile viene effettuato sulla quota di deposito di ciascun cointestatario singolarmente considerato (cfr articolo 7, par. 2, DGSD); in presenza di conti intestati a più soggetti partecipanti a un ente privo di soggettività giuridica (ad esempio, una società di persone o un'associazione non riconosciuta), al fine del calcolo dell'ammontare rimborsabile i depositi su tale conto si considerano come se fossero effettuati da un unico depositante (sul punto l'articolo 7, LDE 2014, prevede anche uno specifico criterio di delega sub lett. c), numero 1.1.). Infine, si tiene conto di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, effettuando la compensazione ove possibile (cfr articolo 7, par. 5, DGSD e articolo 7, comma 1, lett. e), numero 1.2, LDE 2014).

*(c) Modalità del rimborso dei depositanti (articolo 96-bis.2, TUB)*

L'articolo 96-bis.2, TUB, definisce le modalità e le tempistiche per il rimborso dei depositi da parte del sistema di garanzia in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca depositaria. In particolare, questa disposizione: fissa il termine per il rimborso a sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; disciplina i casi in cui il rimborso può essere differito (<sup>5</sup>); individua i casi in cui il rimborso può essere sospeso (<sup>6</sup>), nonché il termine allo spirare del quale il diritto al rimborso si considera estinto (cinque anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa)<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Cfr articolo 96-bis.1, comma 1, tub, corrispondente all'articolo 2, comma 1, numero 3), DGSD.

<sup>4</sup> Per chiarezza si esplicita che, con riferimento all'articolo 96-bis.1, comma 2: la lettera a) corrisponde alle lettere a), d), e), g), h), i) e j), dell'articolo 5, comma 1, DGSD; la lettera b) alla lettera b) dell'articolo 5, comma 1, DGSD; la lettera c) alla lettera c) dell'articolo 5, comma 1, DGSD; la lettera d) alla lettera f) dell'articolo 5, comma 1, DGSD; la lettera e) alla lettera k) dell'articolo 5, comma 1, DGSD.

(<sup>5</sup>) Si tratta dei seguenti casi: vi è incertezza del titolare a ricevere il rimborso o il deposito costituisce oggetto di controversia; il deposito è sottoposto a misure restrittive; il deposito è dormiente; il rimborso riguarda un deposito al quale non si applica il limite di 100.000 Euro; il rimborso ha ad oggetto il deposito di una banca italiana con succursali in altri Stati membri (cfr. articolo 8, par.5, DGSD)

(<sup>6</sup>) Ad esempio, il depositante o la persona avente diritto o interesse è sottoposto a procedimento penale o a una misura di prevenzione (cfr. articolo 8, par.8, DGSD).

<sup>7</sup> Cfr. articolo 9, par. 3, DGSD e articolo 7, comma 1, lett.e), numero 1.3, LDE 2014).

(d) Interventi alternativi al rimborso dei depositanti (articolo 96-bis TUB)

L'articolo 11 della Direttiva riconosce espressamente che il sistema di garanzia possa effettuare interventi alternativi al rimborso dei depositanti, come già previsto nell'ordinamento italiano vigente.

L'articolo 96-bis, TUB, conferma quindi la possibilità di effettuare detti interventi alternativi, individuandoli in maniera tassativa. Nello specifico, si distinguono: i c.d. interventi preventivi, effettuati a sostegno di una banca in crisi per evitarne il dissesto; gli interventi a sostegno di cessioni effettuate nel corso di una liquidazione coatta amministrativa; i contributi da erogare nell'ambito di una risoluzione in luogo del sacrificio che i depositi protetti avrebbero sopportato se essi fossero stati assoggettati a *bail-in*.

Per quanto attiene ai c.d. interventi preventivi, l'articolo 96-bis, TUB richiede, in linea con la Direttiva, che essi possano essere effettuati solo al verificarsi di precise condizioni. In particolare, si richiede che:

- per la banca beneficiaria non ricorrano i presupposti della risoluzione;
- il costo dell'intervento sostenuto dal sistema di garanzia non superi quello che il medesimo sosterebbe per effettuare altri interventi qualora la banca verrebbe assoggettata a liquidazione coatta amministrativa (principio del c.d. minor onere);
- la banca beneficiaria dell'intervento sia in grado di effettuare i contributi straordinari al fine di reintegrare la dotazione patrimoniale del sistema di garanzia.

(e) Forma e obblighi giuridici dei sistemi di garanzia (articolo 96-bis.3 TUB)

L'articolo 96-bis.3, TUB, disciplina le caratteristiche dei sistemi di garanzia dei depositanti e dispone, *inter alia*; che essi abbiano un assetto organizzativo adeguato alle funzioni che sono chiamati a svolgere; effettuino almeno ogni tre anni prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi; garantiscano la riservatezza delle informazioni in loro possesso e redigano un proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti.

(f) Adesione ed esclusione dal sistema di garanzia (articoli 96, 96-quater, 96-quater.3, TUB)

Lo schema di decreto legislativo in esame non modifica il novero dei soggetti che sono tenuti ad aderire ai sistemi di garanzia (banche italiane e succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia – articolo 96), ma interviene in materia di esclusione dei soggetti aderenti al sistema di garanzia (articolo 96-quater, TUB). Le modifiche riducono, infatti, il termine concesso alle banche inadempienti per adempiere agli obblighi nei confronti del sistema cui aderiscono (sei mesi, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi), decorso il quale avviene l'esclusione.

L'articolo 96-quater.3, TUB, disciplina la procedura e le modalità per l'adesione delle banche ad altro sistema di garanzia: la banca uscente è tenuta a darne comunicazione alla Banca d'Italia e al sistema di garanzia originario con almeno sei mesi di anticipo; durante questo periodo essa versa i contributi al sistema di garanzia a cui intende aderire e il sistema di garanzia originario trasferisce al nuovo sistema di garanzia i contributi ricevuti dalla banca uscente nei dodici mesi antecedenti l'adesione al nuovo sistema<sup>(8)</sup>.

(8) Il trasferimento dei contributi non avviene qualora invece la banca sia stata esclusa.

*(g) Poteri della Banca d'Italia (articolo 96-ter, TUB)*

Il nuovo articolo 96-ter, TUB, integra i poteri della Banca d'Italia in materia di sistemi di garanzia dei depositanti. In particolare, esso stabilisce che la Banca d'Italia: verifichi che i sistemi di garanzia siano dotati delle procedure e dei sistemi appropriati per procedere agli interventi; vigili sul rispetto della disciplina in materia di sistemi di garanzia; approvi, congiuntamente alle autorità degli Stati membri interessati, l'istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi.

*(h) Prestiti e cooperazione tra sistemi di garanzia (articoli 96-quater.1 e 96-quater.2, TUB)*

L'articolo 96-quater.1, TUB, definisce i presupposti e le modalità affinché un sistema di garanzia possa erogare prestiti, su base volontaria, ad altro sistema di garanzia, anche se istituito in un altro Stato membro. Un sistema di garanzia può erogare un prestito qualora il sistema ricevente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di rimborso a causa dell'insufficienza della dotazione finanziaria, ha già fatto ricorso ai contributi straordinari, e i fondi presi a prestito verranno impiegati per il rimborso dei depositanti protetti. Il prestito va rimborsato entro cinque anni e il tasso di interesse deve essere pari almeno al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea.

Quanto invece alla cooperazione tra sistemi di garanzia, ai sensi dell'articolo 96-quater.2, TUB, la Banca d'Italia individua il sistema di garanzia italiano incaricato del rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie. La norma disciplina le modalità del rimborso, definisce gli obblighi informativi cui sono tenuti i sistemi di garanzia italiani nei confronti di quelli di altri Stati membri e prevede la conclusione di accordi di cooperazione fra i sistemi medesimi.

*(i) Schema volontario (articolo 96-quater.4, TUB)*

Nella fase di preparazione dello schema di decreto legislativo, è emerso che, secondo la Direzione Concorrenza della Commissione Europea, gli interventi di un meccanismo di garanzia dei depositi diversi dal rimborso dei depositanti sono da ritenersi misure di supporto pubblico, con la conseguente applicazione del quadro normativo dell'Unione Europea in tema di aiuti di Stato.

In assenza di un consolidato orientamento della Corte di Giustizia sul punto, si è ritenuto opportuno prevedere la possibilità che le banche aderenti istituiscano presso il sistema di garanzia uno schema volontario. La partecipazione allo schema volontario e, conseguentemente, ai relativi interventi finanziari, sarà del tutto volontaria e le risorse finanziarie dello schema volontario devono essere formalmente separate da quelle del DGS, la cui dotazione finanziaria non deve essere interessata dagli interventi posti in essere dallo schema volontario. Lo schema volontario con tali caratteristiche esulerebbe completamente dal regime normativo degli aiuti di Stato.

**Articolo 2 – Le modifiche al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE**

Le modifiche apportate al decreto di recepimento della BRRD sono meramente di coordinamento, al fine di assicurare che l'intervento dei sistemi di garanzia sia coerente rispetto al nuovo contesto della risoluzione delle banche.

Si specifica in particolare, in relazione al comma 1, lettera a), dell'articolo in commento, che l'articolo 1, comma 1, lett.a), reca questa definizione di "depositi ammissibili al rimborso": i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2 sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti.

La disposizione in commento, che va a modificare il dlgs BRRD, reca questa definizione: "r) "depositi ammissibili al rimborso": i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2. del Testo Unico Bancario, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti;

Le due disposizioni sono quindi perfettamente allineate.

Tale definizione non può essere utilizzata nell'attuale versione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE, perché l'articolo 96-bis.1, tub, verrà introdotto solo con l'emanazione del presente decreto legislativo. La lettera r) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/59/UE fa riferimento al vigente articolo 96-bis, commi 3 e 4, tub, che reca, così come il futuro articolo 96-bis. 1, commi 1 e 2, tub ( dal quale verrà sostituito) la nozione dei depositi ammissibili al rimborso e la lista dei depositi esclusi.

### **Articolo 3- Informazioni da fornire ai depositanti**

L'articolo in commento recepisce puntualmente l'articolo 16 della Direttiva, anche in coerenza con le previsioni del Titolo VI del Testo Unico Bancario

### **Articolo 4 - Disposizioni transitorie e finali**

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della DGSD prevede che i sistemi di garanzia già riconosciuti alla data della sua entrata in vigore possano imputare alla propria dotazione finanziaria i contributi versati dalle banche aderenti a partire dal 3 luglio 2015.

Si replica inoltre, quanto al termine per il rimborso, l'articolo 8, comma 2, DGSD. Ai sensi del regime transitorio indicato in tale disposizione, il termine di sette giorni lavorativi per il rimborso dei depositanti si applica a partire dal 1° gennaio 2024 e fino a tale data, il termine entro il quale il sistema di garanzia è tenuto a effettuare i rimborsi è pari a venti giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; quindici giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; dieci giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

### **Articolo 5**

La disposizione reca l'usuale clausola di invarianza finanziaria.

**RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/49/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 APRILE 2014 RELATIVA AI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI.**

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<b>DIRETTIVA 2014/49/UE</b>	<b>DISPOSIZIONI DEGLI SCHEMI DI DECRETO ATTUATIVO</b>
Articolo 1	Articolo 1, comma 3, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 96 dlgs tub)
Articolo 2	Articolo 1, comma 1, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 69-bis, comma 1, lettere d) ed e), dlgs tub, come introdotto dallo schema dlgs BRRD)
Articolo 3	Articolo 1, commi 7 e 9, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articoli 96-ter e 96-quater.2, dlgs tub)
Articolo 4	Articolo 1, commi 3, 6, 7, 8 e 9 dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articoli 96, 96-bis.3, 96-ter, 96-quater e 96-quater.3, dlgs tub)
Articolo 5	Articolo 1, comma 6, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, dlgs tub)
Articolo 6	Articolo 1, comma 6, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 96-bis.1, commi 3 e 4, dlgs tub)
Articolo 7	Articolo 1, comma 6, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 96-bis.1, comma 5, dlgs tub)
Articolo 8	Articolo 1, comma 6, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 96-bis.2, commi 1, 2, 3 e 4, dlgs tub)
Articolo 9	Articolo 1, comma 6, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 96-bis.2, comma 5, dlgs tub)
Articolo 10	Articolo 1, comma 4, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articoli 96.1 e 96.2, commi 3 e 4, dlgs tub)
Articolo 11	Articolo 1, comma 5, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 96-bis, commi 1-bis, lettere a), b), c) e d), 1-ter, 1-quater, dlgs tub)

Articolo 12	Articolo 1, comma 9, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 96- <i>quater</i> .1, dlgs tub)
Articolo 13	Articolo 1, comma 4, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 96.2, comma 2, dlgs tub)
Articoli 14	Articolo 1, comma 9, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articolo 96- <i>quater</i> .2, commi 1 e 2, dlgs tub)
Articoli 15	Articolo 1, comma 5 e 7, dlgs sistema di garanzia dei depositi (Articoli 96- <i>bis</i> , commi 1 e 1- <i>bis</i> , 96- <i>ter</i> , comma 1, lett c) dlgs tub)
Articolo 16	Articolo 3, dlgs sistema di garanzia dei depositi
Articolo 19	Articolo 4, dlgs sistema di garanzia dei depositi
Articolo 20	Articolo 3, comma 8, dlgs sistema di garanzia dei depositi

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA 2014/49/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 APRILE 2014 RELATIVA AI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI**

**RELAZIONE TECNICA**

Fermo restando tutto quanto già descritto nella Relazione illustrativa, con riferimento ai possibili oneri finanziari derivanti dal recepimento della Direttiva 2014/49/UE (di seguito la "Direttiva" o "DGSD") si rappresenta quanto segue.

Come già ricordato nella relazione illustrativa, l'articolo 96.1, TUB, contiene la disciplina sulla dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia. In particolare, esso stabilisce che i sistemi di garanzia si dotino, entro luglio 2024, di risorse finanziarie pari ad almeno lo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti.

La dotazione finanziaria è completamente finanziata dalle banche aderenti. A tal proposito, l'articolo 96.2, TUB, disciplina le modalità con cui – in conformità alla Direttiva – dovrà essere costituita la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia. A tal fine, si prevede il versamento dei contributi ordinari su base annuale da parte delle banche aderenti a un sistema di garanzia, nonché la possibilità che tali contributi assumano in misura parziale la forma di impegni di pagamento.

La dotazione finanziaria non costituisce un limite massimo all'intervento del sistema di garanzia. Qualora le risorse disponibili nella dotazione finanziaria non siano sufficienti a rimborsare i depositanti, è previsto il versamento di contributi straordinari. Lo schema di decreto legislativo non prevede in nessun caso l'intervento dello Stato.

La norma sul trattamento fiscale dei contributi obbligatori ai sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 4, comma 8, che ne riconosce la deducibilità a fini IRES e IRAP, è meramente ricognitiva dei principi applicati nell'ordinamento vigente.

\* \* \* \* \*

**Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.**

La verifica di compatibilità con i principi di bilancio centrali e per il conto dell'entrata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stata svolta.

to

13 NOV. 2015

Rosa Arca

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

### *PARTIE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.*

#### *1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

La direttiva 2014/49/UE (c.d. Deposit Guarantee Schemes Directive – di seguito anche, per brevità, 'Direttiva' o 'DGSD'), istituisce un quadro normativo armonizzato a livello dell'Unione europea in materia di sistemi di garanzia dei depositi.

La direttiva 2014/49/UE sostituisce la direttiva 94/19/CE, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE, e fa parte di un pacchetto normativo in materia di gestione delle crisi bancarie, che include anche la direttiva 2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive – 'BRRD'), in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, nonché il Regolamento (UE) n. 806/2014 (c.d. Regolamento 'SRM'), che istituisce il Meccanismo di Risoluzione Unico per i paesi dell'Eurozona.

Allo stato, gli schemi dei decreti legislativi di recepimento della BRRD, approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 settembre u.s., sono all'esame delle Camere per il parere delle Commissioni competenti. Il Regolamento SRM sarà, invece, direttamente applicabile nel nostro ordinamento dal 1° gennaio 2016.

I sistemi di garanzia dei depositi (c.d. SGD) sono meccanismi nazionali, finanziati dagli enti creditizi, tesi ad assicurare il rimborso di una determinata quota dei depositi bancari in caso di indisponibilità degli stessi all'esito di una decisione delle autorità competenti o dell'autorità giudiziaria. La direttiva è finalizzata a garantire una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi, eliminando talune differenze tra le legislazioni degli Stati membri in tale materia, allo scopo di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio.

Tra le novità introdotte dalla Direttiva 2014/49 vi è la previsione di requisiti finanziari minimi comuni per i sistemi di garanzia dei depositi, i cui mezzi finanziari disponibili dovranno raggiungere, entro il 3 luglio 2024, almeno un livello-obiettivo dello 0,8% dell'importo dei depositi coperti. È altresì prevista una graduale riduzione dei termini per il pagamento del rimborso a favore dei depositanti: attraverso tre fasi, gli SGD dovranno arrivare ad assicurare tale pagamento in 7 giorni lavorativi, in luogo degli attuali 20. L'ammontare della copertura, in caso di indisponibilità, è di € 100.000 per ciascun depositante, essendo posto il principio per cui è il depositante e non il singolo deposito, ad essere tutelato.

La direttiva in esame si inserisce nel quadro dell'Unione bancaria, come si evince dallo stesso articolo 11, ai sensi del quale i mezzi finanziari raccolti dagli SGD, pur destinati

principalmente al rimborso dei depositanti, potranno essere utilizzati anche per la risoluzione degli enti creditizi, conformemente alla BRRD, espressamente richiamata. Sono inoltre attribuiti poteri all'Autorità bancaria europea (ABE), che avrà un ruolo di coordinamento, oltre che di verifica sulla solidità degli SGD.

La legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014, di seguito per brevità LDE 2014), reca all'articolo 7 i criteri specifici di delega per la trasposizione della DGSD. L'attuazione della Direttiva riveste carattere d'urgenza poiché il termine di recepimento è scaduto il 3 luglio 2015; per talune norme di carattere particolarmente tecnico, il termine ultimo per l'attuazione è stabilito invece al 31 maggio 2016.

La Commissione ha avviato, con lettera di messa in mora del 28 settembre 2015, la procedura di infrazione n. 2015-0440 per la mancata trasposizione della direttiva.

## 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il recepimento della Direttiva nel nostro ordinamento è stato articolato in uno schema di decreto legislativo denominato 'Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi'.

Con il provvedimento oggetto della presente AIN è stata modificata la disciplina nazionale in materia di sistemi di garanzia dei depositanti (contenuta nella Sezione IV del Titolo IV del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - Testo Unico Bancario o TUB) ed il decreto legislativo di recepimento della BRRD.

In estrema sintesi, con riferimento al TUB:

- è stata disciplinata la dotazione finanziaria (articolo 96.1 TUB) e di finanziamento dei sistemi di garanzia (articolo 96.2, TUB);
- sono stati individuati i depositi che beneficiano dei sistemi di garanzia (articolo 96-bis.1, TUB);
- sono state definite le modalità e le tempistiche per il rimborso dei depositanti (articolo 96-bis.2, TUB);
- sono stati espressamente riconosciuti gli interventi alternativi al rimborso dei depositanti (articolo 96-bis, TUB);
- sono stati disciplinati la forma e gli obblighi giuridici dei sistemi di garanzia (articolo 96-bis.3, TUB);
- è stata disciplinata l'adesione e l'esclusione dal sistema di garanzia (articoli 96, 96-quater, 96-quater.3, TUB);
- sono stati integrati i poteri della Banca d'Italia in materia di sistemi di garanzia dei depositanti (articolo 96-ter, TUB);
- sono stati definiti i presupposti e le modalità di erogazione dei prestiti nonché la cooperazione tra i sistemi di garanzia (articoli 96-quater, 96-quater.1, 96-quater.2, TUB);
- è stata prevista la possibilità per le banche aderenti di istituire presso il sistema di garanzia uno schema volontario (articolo 96-quater.4, TUB).

Inoltre, lo schema di decreto legislativo ha recepito puntualmente l'articolo 16 della Direttiva, anche in coerenza con le previsioni del Titolo VI del Testo Unico Bancario, stabilendo le informazioni da fornire ai depositanti.

Le modifiche apportate al decreto legislativo di recepimento della BRRD sono state, invece, di mero coordinamento, per assicurare che l'intervento dei sistemi di garanzia sia coerente con la nuova disciplina di gestione della risoluzione delle banche.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Le norme proposte introducono modifiche dirette al testo unico bancario.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento regolatore è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non incide sulle competenze delle Regioni e degli Enti locali perché rientra nella competenza statale esclusiva.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.*

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

## *PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.*

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento legislativo è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

È pendente una procedura di infrazione (n. 2015-0440 del 28 settembre 2015) per il mancato recepimento nei termini previsti.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento è coerente con gli obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 5) *Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Data la presenza di un minimo ambito di discrezionalità nazionali, le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono simili a quelle dell'intervento normativo.

### *PARTE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.*

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nell'intervento regolatore si utilizzano diverse tecniche di modifica normativa:

- si modificano parti di commi della legislazione vigente;
- si sostituiscono o si abrogano interi commi;
- si aggiungono nuovi articoli.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto abrogativo implicito rispetto alla normativa vigente.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto retroattivo ovvero effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista l'adozione di successivi atti di attuazione da parte della Banca d'Italia.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

## RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/49/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 MAGGIO 2014

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

### ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) (all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

#### SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

*A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

La direttiva 2014/49/UE (c.d. Deposit Guarantees Schemes Directive – di seguito anche, per brevità, 'Direttiva' o 'DGSD'), istituisce un quadro normativo armonizzato a livello dell'Unione europea in materia di sistemi di garanzia dei depositi<sup>1</sup>.

La direttiva 2014/49/UE sostituisce la direttiva 94/19/CE, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE, e fa parte di un pacchetto normativo in materia di gestione delle crisi bancarie, che include anche la direttiva 2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive – 'BRRD'), in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, nonché il Regolamento (UE) n. 806/2014 (c.d. Regolamento 'SRM'), che istituisce il Meccanismo di Risoluzione Unico per i paesi dell'Eurozona.

Allo stato, gli schemi dei decreti legislativi di recepimento della BRRD, approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 settembre u.s., sono all'esame delle Camere per il parere delle Commissioni competenti. Il Regolamento SRM sarà, invece, direttamente applicabile nel nostro ordinamento dal 1° gennaio 2016.

I sistemi di garanzia dei depositi (c.d. SGD) sono meccanismi nazionali, finanziati dagli enti creditizi, tesi ad assicurare il rimborso di una determinata quota dei depositi bancari in caso di indisponibilità degli stessi all'esito di una decisione delle autorità competenti o dell'autorità giudiziaria. La direttiva è finalizzata a garantire una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi, eliminando talune differenze tra le legislazioni degli Stati membri in tale materia, allo scopo di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio.

Tra le novità introdotte dalla Direttiva 2014/49 vi è la previsione di requisiti finanziari minimi comuni per i sistemi di garanzia dei depositi, i cui mezzi finanziari disponibili dovranno raggiungere, entro il 3 luglio 2024, almeno un livello-obiettivo dello 0,8% dell'importo dei depositi coperti. È altresì prevista una graduale riduzione dei termini per il pagamento del rimborso a favore dei depositanti: attraverso tre fasi, gli SGD dovranno arrivare ad assicurare

<sup>1</sup> Lo studio d'impatto redatto dai servizi della Commissione europea è disponibile al seguente indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010SC0834>

tale pagamento in 7 giorni lavorativi, in luogo degli attuali 20. L'ammontare della copertura, in caso di indisponibilità, è di € 100.000 per ciascun depositante, essendo posto il principio per cui è il depositante e non il singolo deposito, ad essere tutelato.

La direttiva in esame si inserisce nel quadro dell'Unione bancaria, come si evince dallo stesso articolo 11, ai sensi del quale i mezzi finanziari raccolti dagli SGD, pur destinati principalmente al rimborso dei depositanti, potranno essere utilizzati anche per la risoluzione degli enti creditizi, conformemente alla BRRD, espressamente richiamata. Sono, inoltre, attribuiti poteri all'Autorità bancaria europea (ABE), che avrà un ruolo di coordinamento, oltre che di verifica sulla solidità degli SGD.

La legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014, di seguito per brevità 'LDE 2014'), reca all'articolo 7 i criteri specifici di delega per la trasposizione della DGSD. L'attuazione della Direttiva riveste carattere d'urgenza poiché il termine di recepimento è scaduto il 3 luglio 2015; per talune norme di carattere particolarmente tecnico, il termine ultimo per l'attuazione è stabilito invece al 31 maggio 2016.

La Commissione ha avviato, con lettera di messa in mora del 28 settembre 2015, la procedura di infrazione n. 2015-0440 per la mancata trasposizione della direttiva.

*B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

Gli obiettivi dello schema di decreto legislativo sono in linea con quelli perseguiti dal legislatore comunitario con l'approvazione della DGSD.

In estrema sintesi, lo schema di decreto legislativo ha come finalità quella di assicurare un livello elevato di protezione dei depositanti. I sistemi di garanzia dei depositi costituiscono, infatti, un importante strumento per la gestione delle crisi bancarie: essi effettuano interventi volti sia ad attutire l'impatto di una crisi, rimborsando i depositanti fino a un certo massimale in caso di liquidazione atomistica dell'intermediario, sia a prevenire l'insorgere della stessa, fornendo sostegno alla banca in difficoltà.

Attualmente, i sistemi di garanzia italiani sono costituiti in forma di consorzi; ai sensi del TUB le banche vi devono necessariamente aderire pena la perdita dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

Allo stesso tempo, lo schema di decreto è volto a promuovere condizioni eque di concorrenza tra le banche ed evitare forme di arbitraggio regolamentare all'interno dell'Unione europea. Nella recente crisi finanziaria, infatti, i differenti livelli di copertura dei sistemi di garanzia dei depositi presenti negli Stati membri hanno favorito il trasferimento di denaro verso le banche di Stati che presentavano maggiori garanzie dei depositi, determinando distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

Il nuovo regime armonizzato impone agli Stati membri lo stesso livello di copertura dei depositi per tutti i sistemi di garanzia, indipendentemente da dove siano situati i depositi all'interno dell'Unione europea.

Esso, inoltre, statuisce i mezzi finanziari minimi di cui i sistemi di garanzia nazionale devono disporre, individua in modo puntuale le modalità di intervento di questi ultimi e armonizza le modalità di rimborso dei depositanti in caso di insolvenza della banca.

*C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VTR.*

Gli indicatori utilizzabili sono seguenti:

- regolare costituzione della dotazione finanziaria e ricostituzione nel caso di interventi;
- ricorso agli interventi alternativi al rimborso dei depositanti, che assicurano un minore esborso dei sistemi di garanzia;
- nel caso di rimborso dei depositanti, disponibilità nei tempi previsti delle somme reperite tanto attraverso la dotazione finanziaria già costituita, quanto con ulteriori contributi straordinaria.

*D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari dell'intervento regolatorio sono le banche italiane, le succursali di queste negli altri paesi dell'Unione europea, nonché le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie aderenti a uno dei sistemi di garanzia istituiti e riconosciuti in Italia.

Destinatari degli effetti sino in primo luogo i depositanti ai quali viene garantito il rimborso, nei limiti previsti, del loro credito nei confronti della banca.

In via indiretta, destinatario degli effetti è il sistema bancario nel suo complesso dato che i sistemi di garanzia dei depositi contribuiscono alla fiducia dei mercati nella solidità delle banche, puntellando quindi la stabilità finanziaria.

#### *SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento*

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato in stretto raccordo con Banca d'Italia.

L'urgenza del recepimento non ha reso possibile una consultazione pubblica ma sono stati sentiti i sistemi di garanzia italiani.

#### *SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)*

L'ordinamento nazionale non è conforme alle disposizioni della direttiva e pertanto la sua attuazione è un atto dovuto. Per questa stessa ragione le opzioni volontarie e di autoregolazione non sono percorribili.

Si ricorda, inoltre, che è pendente procedura di infrazione per la mancata trasposizione della Direttiva.

#### *SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio*

L'opzione più rilevante attribuita agli Stati membri dalla DGSD è indicata all'articolo 11, comma 3, DGSD: gli Stati membri possono autorizzare i sistemi di garanzia a utilizzare la dotazione finanziaria per misure alternative. Queste possono avere la forma di interventi preventivi, destinati cioè ad evitare la liquidazione o la risoluzione, ovvero alternativi, volti cioè non a rimborsare i depositanti, ma a trasferire i depositanti ad un'altra banca in bonis.

Gli interventi preventivi e alternativi sono già ben conosciuti dal nostro ordinamento (la Direttiva si è ispirata alle soluzioni italiane) e costituiscono la modalità ordinaria dell'intervento dei sistemi di garanzia, poiché è meno costosa e ha impatti sistemici meno rilevanti.

Pertanto lo schema di decreto legislativo in esame conferma la possibilità per sistemi di garanzia di prevedere nel proprio statuto queste forme di interventi, nel rispetto delle nuove condizioni indicate dalla normativa comunitaria. E' venuta meno la specifica autorizzazione da parte della Banca d'Italia poiché non richiesta nel nuovo quadro normativo.

Un secondo aspetto molto dibattuto riguarda la forma giuridica dei sistemi di garanzia. Attualmente questi hanno la forma di consorzi di diritto privato e la Direttiva non formula alcuna indicazione al riguardo: ci si è chiesti se la circostanza che nel nuovo quadro normativo la dotazione finanziaria sia costituita ex ante e sia gestita dal sistema di garanzia, rendesse opportuna la trasformazione di questo in una società dotata di personalità giuridica. In considerazione dei notevoli impatti fiscali che ne sarebbero scaturiti tanto per le banche aderenti quanto per il sistema di garanzia, si è preferito non obbligare questi alla trasformazione prevedendo comunque una segregazione patrimoniale forte della dotazione finanziaria.

#### *SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI*

*A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.*

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario, l'intervento normativo è finalizzato a garantire una maggiore tutela dei depositanti nei casi di dissesto di una banca, adeguando al contempo le funzioni e le modalità di intervento dei sistemi di garanzia al nuovo quadro per la gestione delle crisi bancarie introdotto nell'Unione Europea.

Per quanto riguarda l'incidenza sull'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, l'intervento regolatorio dota l'Autorità di vigilanza dei poteri necessari ad assicurare l'adeguato presidio sugli operatori.

Si rappresenta, inoltre, che l'intervento regolatorio non determina, neppure indirettamente, oneri, né diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

*B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese.

Un sistema bancario e finanziario più robusto e solido indirettamente inciderà positivamente sulle imprese, i risparmiatori, gli investitori e i clienti.

*C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.*

Rispetto a quanto già previsto nel sistema vigente, il decreto legislativo, in conformità delle disposizioni della Direttiva, prevede che le banche forniscano al depositante un'informativa sul sistema di garanzia a cui aderiscono e sulle condizioni della tutela da questi offerta.

*D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).*

I sistemi di garanzia saranno chiamati ad adeguare i loro statuti a quanto richiesto dalle disposizioni introdotte.

E' prevista l'emaneazione di normativa secondaria da parte della Banca d'Italia. Non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'emaneazione di tali norme secondarie.

L'intervento regolatore non comporta effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi di interventi di natura ordinamentale. Le Autorità, incaricate dell'attuazione operativa delle norme, sono già dotate delle competenze tecniche e professionali necessarie.

Gli eventuali oneri derivanti dall'espletamento delle nuove funzioni sono qualificabili come oneri per l'adeguamento ad obblighi rivenienti dall'appartenenza all'Unione europea.

#### *SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese*

Complessivamente lo schema normativo in oggetto, introducendo una nuova regolamentazione unitaria in tema di sistemi di garanzia dei depositi, si pone l'obiettivo di garantire la solidità del sistema bancario, che avrà un impatto significativo sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

#### *SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione*

*A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

L'attuazione delle nuove disposizioni per quanto riguarda le banche è demandata alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, e ai sistemi di garanzia dei depositi.

*B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).*

Il provvedimento sarà oggetto delle forme di pubblicità istituzionale ordinariamente previste.

*C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il MEF non ha strumenti di monitoraggio diretto, in quanto non ha poteri di vigilanza sui soggetti operanti nel mercato, destinatari del provvedimento i quali, invece, sono vigilati dalle competenti Autorità (BCE e Banca d'Italia). Tramite gli usuali meccanismi di raccordo istituzionale con le Autorità di vigilanza, il MEF verificherà l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo. Ulteriori elementi informativi deriveranno dagli usuali canali di comunicazione con la platea degli stakeholders.

*D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

Ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, possono essere adottate disposizioni normative integrative e correttive, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della DGSD.

*E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

Ai fini del monitoraggio dovranno essere considerati i risultati delle prove di stress che i sistemi di garanzia saranno tenuti ad effettuare con regolarità nonché delle *peer review* che saranno effettuate dall'ABE.

\*\*\*\*\*

### ***Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee***

#### ***SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea***

Tranne quanto sotto riportato, l'intervento regolatore proposto rispetta nel contenuto dispositivo il livello minimo di regolazione europea.

Nella più recente lettura della Commissione europea, gli interventi preventivi e alternativi effettuati da un sistema di garanzia dei depositi potrebbero costituire aiuti di Stato, ancorché le risorse da questi utilizzate siano interamente private. Al fine di evitare tale qualificazione le banche aderenti a un sistema di garanzia potrebbero costituire uno schema volontario, che effettuerebbe tali interventi con risorse diverse da quelle che costituiscono la dotazione finanziaria. Si tratta di una modalità già utilizzata in diversi Stati membri che non richiede una specifica disciplina. Si è comunque preferito specificare in questa sede che gli interventi dello

---

schema volontario, ove istituito, non devono comportare il ricorso alla dotazione finanziaria estendendo anche alle risorse volontarie le disposizioni sulla segregazione patrimoniale.